

ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA
S.O.C. Provveditorato
Responsabile: Dr.ssa Lucia Carrea
Responsabile del procedimento:

Acqui Terme,
Via Alessandria, 1

Prot. n. 24716 del 03/03/2009

OGGETTO: GARA D'APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI NEI PRESIDI OSPEDALIERI E SEDI DISTRETTUALI DELLE AA.SS.LL. DI ALESSANDRIA E ASTI E DELL'A.S.O. DI ALESSANDRIA. RISPOSTA A QUESITO.

Con la presente, in esito alla richiesta di precisazioni relativa alla procedura ristretta indicata in oggetto, relativamente ai Consorzi di cui all'art. 34 1° comma lett. b) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., si è recentemente pronunciato con sentenza n. 39 del 09.01.2009 il T.A.R. Liguria "nel senso che il divieto di partecipazione alla gara sussiste solo per le cooperative indicate dal consorzio come esecutrici in sede di offerta, e non già – indistintamente - per tutte le cooperative consorziate (in tal senso cfr. T.A.R. Emilia Romagna, I, 21.12.2006, n. 3338)", in considerazione del favore manifestato dal legislatore nei confronti di tali consorzi in ragione del loro scopo mutualistico garantito dall'art. 45 della Costituzione.

Anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con parere n. 117 del 22.11.2007, aveva già stabilito che, per quanto riguarda i consorzi di cooperative, la fattispecie in esame deve essere interpretata nel senso che solamente nei confronti dei consorziati indicati quali soggetti esecutori dell'appalto vige il divieto di partecipazione, in qualsiasi forma, alla medesima gara. I consorziati non indicati dal consorzio partecipante alla gara come esecutori possono, pertanto partecipare alla gara in forma individuale.

Tuttavia alla Stazione Appaltante, a tutela dei principi di *par condicio* dei concorrenti, libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte, è riservata in ogni caso la possibilità di verificare l'assenza in capo ai concorrenti dell'esistenza di un unico centro decisionale cui possono essere imputate le offerte mediante la verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiane di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorzio (cfr. determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 2 del 10.03.2004),

in maniera tale che siano assicurate le condizioni di trasparenza indispensabili per assumere l'autonomia e la segretezza delle offerte presentate da ciascun soggetto.

Distinti saluti.

/GM

**IL RESPONSABILE DELLA S.C.
PROVVEDITORATO**
Firmato in originale
(DOTT.SSA LUCIA CARREA)